



TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione V Civile - Volontaria Giurisdizione

Il giudice,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17.11.2022;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19, CCII, proposto da:

- **THINK GREEN S.P.A.** (C.F./P.IVA 02632070211), in persona del legale rappresentante p.t. Furio Fabbri, con sede legale in Firenze, Via Fanfani n. 111/A, elettivamente domiciliata in Firenze, Piazza della Indipendenza n. 21, presso e nello studio degli Avv.ti Prof. Francesco D'Angelo ed Eugenia Tognocchi, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente

premesso:

- che con ricorso iscritto a ruolo il 7.10.2022 la società in epigrafe ha chiesto che il Tribunale concedesse e/o confermasse per 120 le misure protettive richieste, e in particolare:
 - (a) *“disporre il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCI);*
 - (b) *disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di Think Green s.p.a. e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;*
 - (c) *disporre il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;*
 - (d) *disporre il divieto di intimare il pagamento di somme;*
 - (e) *disporre il divieto di proporre e/o coltivare istanze di fallimento, inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;*

- (f) *disporre il divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto. Ciò avuto particolare ma non esclusivo riguardo a tutti i creditori finanziari, nonché alle controparti dei contratti funzionali all'esercizio dei Rami d'Azienda di Think Green s.p.a. come indicati in parte narrativa;*
- (g) *disporre il divieto per gli istituti di credito Unicredit S.p.A., Banca Cambiano 1884 S.p.A., BCC Factoring S.p.A. di estinguere la propria posizione creditoria esistente alla data odierna per effetto dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l'imprenditore, fermo il divieto di risolvere, revocare, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti.;*
- (h) *per effetto di quanto sopra, confermare e disporre che, dalla pubblicazione della istanza di nomina dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei loro confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile";*
- che, previa notificazione di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza tramite PEC (o, ove non disponibile, agli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata la titolarità della singola casella) ai primi dieci creditori della società (per ammontare), ai creditori che hanno promosso azioni nei confronti della società indicati nel par. IX del ricorso, alle controparti contrattuali indicate nel par. VI, sub. (vi) del ricorso, ai creditori bancari, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della società a tutti gli altri creditori, si sono costituiti i seguenti creditori: Reset Company s.r.l.s.; P.M.I. Società Cooperativa; Unicredit S.p.A.; Ecotec s.r.l.; Alia Servizi Ambientali S.p.a.; Ing. Giampaolo Castagnoli; S.I.T. Servizi Integrati Toscani Società Cooperativa Consortile; Oplonti Group s.r.l.; So.Ge.Pu. S.p.a.; Alfatecno s.r.l.;
 - che la società ricorrente, i creditori e l'esperto sono comparsi all'udienza del 25.10.2022, svoltasi con modalità telematiche per il tramite di collegamento da remoto a mezzo Teams, all'esito della quale il giudice ha assegnato termini per memorie ai creditori fino al 2.11.2022 e alla società fino al 7.11.2022;

- che successivamente all’udienza si sono costituiti i creditori: Sirtam S.p.a.; Soluzione Ambiente s.r.l., Banca di Cambiano 1884 S.p.a., Pernthaler Hubert & Sohn s.r.l.;
- che a seguito dell’assegnazione al sottoscritto giudice del procedimento n. 15389/2022 V.G., avente ad oggetto ricorso ex artt. 18 e 19, CCII depositato da GORENT S.P.A., società controllata in via diretta e per il tramite di altra società da Think Green, è stata fissata nuova udienza al 17.11.2022, al fine di trattare congiuntamente i due procedimenti, vista la compagine societaria, la parziale comunanza dei creditori e l’interconnessione dei piani di risanamento proposti;
- che all’udienza del 17.11.2022, comparsi la società, l’esperto e i creditori, il giudice ha riservato la decisione;

OSSERVA

Va premesso che il presente provvedimento viene depositato in data odierna in quanto nel procedimento n. 15389/2022 V.G., avente ad oggetto richiesta di conferma/revoca di misure protettive/cautelari nei confronti di Gorent S.p.a., la cui udienza è stata celebrata in data 17.11.2022, sono stati concessi ai creditori e alla ricorrente termini per note rispettivamente fino al 21.11.2022 e al 25.11.2022, ai fini della decisione unitaria dei due procedimenti, trattandosi di composizione negoziata di gruppo.

1) La situazione della ricorrente e il piano di risanamento proposto

Secondo quanto narrato dalla ricorrente, Think Green S.p.a., società operante nell’ambito dei servizi ambientali, impiegherebbe circa 64 dipendenti ed eserciterebbe direttamente due diversi rami di attività, quali:

- a) raccolta dell’olio vegetale esausto (attraverso un innovativo sistema di raccolta);
- b) raccolta rifiuti urbani e intermediazione, tramite una propria flotta di mezzi ecosostenibili, con due appalti attualmente in essere con Alia, nelle zone di Bagno a Ripoli e Firenze.

Think Green avrebbe poi promosso, a partire dal 2020, la realizzazione a Vallina di un proprio sito di stoccaggio con impianto di raffinazione, per gestire l’intero ciclo di recupero del rifiuto; tale progetto avrebbe un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, e si troverebbe in stato avanzato, pur mancando importanti opere di completamento.

Tra gli *asset* rilevanti vi sarebbe anche la partecipazione totalitaria, diretta o tramite altra società (Go Green s.r.l., controllata al 100% da Think Green) della società Gorent S.p.a., il cui *core business* sarebbe costituito dal noleggio e dall’acquisto vendita di compattatori, spazzatrici e scarrabili, e in

generale di mezzi per l'igiene urbana, oltre che dall'attività di consulenza e assistenza, e i cui clienti sarebbero le pubbliche amministrazioni e le società ad esse collegate.

Gorent, fondata nel 2003, avrebbe avuto una storia virtuosa di risultati positivi, e sarebbe stato oggetto di *due diligence* nell'ambito dell'operazione di cui all'accordo di investimento del 10.2.2022 con il fondo THCP Capital, interessato all'acquisto delle azioni, che sarebbero state valutate in circa € 56.000.000,00 da una perizia redatta ai fini del loro conferimento, e in circa € 37.000.000,00 da ulteriore perizia ad opera del Prof. Riccardo Passeri, precisandosi, tuttavia, che tali valutazioni non terrebbero conto del deterioramento della situazione finanziaria di Gorent dovuta al mancato perfezionamento dell'accordo con il fondo.

La crisi di Think Green avrebbe coinvolto l'intero gruppo societario cui farebbe capo la ricorrente, e si sarebbe riverberata anche su Gorent, che del pari starebbe valutando l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi.

Le cause della crisi, secondo la società, sarebbero ricondotte a varie circostanze, quali:

- il progressivo aumento del costo del personale e del costo di noleggio degli automezzi;
- i disservizi determinati dalla pandemia, che si sono riflessi nell'esecuzione degli appalti e che hanno comportato l'applicazione di rilevanti penali a carico della società;
- con riferimento al ramo olio, la perdita per circa un anno della certificazione di sostenibilità del rifiuto, che avrebbe obbligato la società a una vendita a un prezzo inferiore a quello atteso, a fronte del costo per l'acquisizione dell'olio esausto che si sarebbero incrementati, in quanto legati al valore di mercato secondo le condizioni stabilite da Alia S.p.a.;
- con riguardo al ramo raccolta rifiuti urbani, il conseguimento di ricavi inferiori a quelli previsti, causato dalla riorganizzazione-riduzione, da parte di Alia, delle aree territoriali oggetto degli appalti, a fronte di costi rimasti invariati.

Essendo necessario il reperimento di nuove risorse e di investimenti per l'impianto di raffinazione e per l'attività di *marketing* (con riferimento al ramo olii esausti), la società si sarebbe attivata per la ricerca di investitori interessati alle attività del gruppo, avviando una trattativa con il Fondo THCP Capital, e concludendo con lo stesso un Accordo di Investimento il 10.2.2022, che avrebbe comportato un'iniezione di liquidità di circa € 48.000.000,00, sotto forma di *equity* e di capitale di debito, con termine per il *closing* della complessiva operazione di investimento al 31.3.2022.

Tuttavia, l'operazione non sarebbe andata in porto perché pochi giorni prima della data del *closing* il legale rappresentante di Gorent e la stessa società sarebbero stati attinti da avviso di garanzia per

una serie di reati (concorso in corruzione, turbata libertà degli incanti, illecito amministrativo ex art. 25, d.lgs. 231/2001).

A fronte di tale sopravvenienza il Fondo avrebbe dapprima procrastinato la data del *closing*, e successivamente si sarebbe rifiutato di addivenire all'acquisto, ritenendo interrotto il rapporto di fiducia; la mancata conclusione dell'operazione avrebbe portato un peggioramento della situazione del gruppo, avendo anticipato importanti investimenti che apparivano essenziali per il riequilibrio e il successivo sviluppo dell'attività (ad esempio, acquisto mezzi per 4,3 milioni di euro).

Think Green, evidenziando la necessità di una ristrutturazione di gruppo, coinvolgente anche le società Go Green e Gorent, ha poi esposto le linee guida del piano, prevedenti, in sintesi:

- 1) *affitto/cessione dei rami d'azienda*, e cioè la vendita dei rami previa stipula di affitto-ponte al fine di garantire la continuità;
- 2) *cessione dell'impianto di raffinazione*;
- 3) *cessione delle azioni detenute in Gorent*, tramite incarico a un *advisor* di adeguato *standing*, capace di rivolgersi al mercato internazionale, con un procedimento di vendita che dovrà essere svolto congiuntamente con Go Green.

Sempre secondo la narrativa della ricorrente, all'esito del rifiuto del Fondo di dare esecuzione all'operazione di investimento, sarebbero in corso intensissime trattative con il Fondo stesso e con Unicredit, principale banca del gruppo, volte a consentire, tramite l'apporto di risorse finanziarie a titolo di debito, la regolare prosecuzione dell'attività di Gorent fino alla cessione; sarebbe dunque prefigurato l'apporto di nuova finanza, eventualmente prededucibile, previa autorizzazione del Tribunale.

Per tali motivi Think Green avrebbe necessità di una moratoria dei propri debiti (pari a circa 14 milioni di euro) per il tempo necessario a perfezionare la cessione dei propri *assets*, prospettando, in via prudenziale e previa verifica degli effettivi valori di mercato, lo sfociamento della composizione negoziata della crisi in un contratto ex art. 23, CCII o in una convenzione in moratoria.

Sarebbe, ad ogni modo, previsto il pagamento integrale dei creditori.

2) La verifica dei presupposti per la conferma/concessione delle misure

Va premesso che, come evidenziato da certa dottrina e dalle prime decisioni dei tribunali di merito, la *ratio* delle misure protettive introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento dagli artt. 6 e ss., D.L. 118/2021 e, oggi, previste dagli artt. 18 e ss., CCII, nell'ambito della composizione

negoziata della crisi – che non può definirsi procedura concorsuale, bensì percorso volto al risanamento della crisi dell'impresa attraverso trattative tra il debitore e i creditori, alla presenza di un terzo, l'esperto, che agevoli le stesse e faciliti la conclusione di un accordo – è quella di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono iniziate, e conseguentemente di agevolare il loro positivo esito.

È noto, poi, che le misure in questione non scattino *ex lege* ma, a differenza di quanto disposto dall' (oramai abrogato) art. 168, L.F., l'*automatic stay* previsto dal CCII nell'ambito del procedimento della composizione negoziata della crisi, pur dispiegando i suoi effetti dalla data della pubblicazione della domanda e dell'accettazione dell'esperto nel registro delle imprese, necessita del successivo intervento dell'autorità giudiziaria, che è chiamata a confermare le misure protettive richieste dall'imprenditore.

Le misure protettive in questione, come è noto, sono espressamente indicate nell'art. 18, comma 1, CCII, secondo cui, dal giorno della pubblicazione dell'istanza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore.

Merita inoltre attenzione sottolineare gli ulteriori effetti "naturali" dell'istanza di conferma di misure protettive, previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 18, CCII, a mente dei quali:

- non può essere pronunciata nei confronti dell'imprenditore la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (salvo che il tribunale revochi le misure protettive);
- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né

Tali effetti si pongono in posizione di alterità rispetto alle misure, come dimostra la dizione normativa – in entrambi i commi il codice li considera come conseguenze distinte dalle misure stesse (comma 4: non può essere pronunciata sentenza "*salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive*"; comma 5: "*i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono rifiutare [...]*") – ma, comunque, seguono la sorte delle misure in sede di conferma o revoca.

Alle misure protettive c.d. semi-automatiche sopra descritte si affiancano poi le misure c.d. "cautelari", di natura atipica, che invece non hanno un contenuto predeterminato; invero il codice parla, nell'art. 19, di "*provvedimenti cautelari*", che vengono pronunciati dal giudice all'esito della

convocazione dell'imprenditore, dei creditori e degli eventuali terzi interessati, "*necessari per condurre a termine le trattative*".

Deve rilevarsi poi che la decisione sulla conferma delle misure protettive e sull'adozione dei provvedimenti cautelari – stante il richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis, e ss., c.p.c., e la strumentalità delle misure ad assicurare l'esito positivo delle trattative nell'ambito della composizione negoziata – debba essere incentrata sul positivo riscontro dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Nell'ambito del presente procedimento i presupposti di cui sopra devono essere declinati, quanto al *fumus*, nel senso della verifica di una ragionevole probabilità di raggiungere il risanamento dell'impresa all'esito delle trattative, e, quanto al *periculum*, nel senso della verifica dell'idoneità delle misure richieste a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento.

Venendo al riscontro dei requisiti per l'accesso alla composizione negoziata – che il giudice è tenuto comunque a verificare in questa fase, connotata dai caratteri della giurisdizionalità, mancanti invece nel procedimento attivato presso la camera di commercio e nelle trattative con i creditori agevolate dall'esperto – deve osservarsi come non vi siano dubbi sul requisito soggettivo, ovvero la qualifica di imprenditore della società ricorrente, né su quello oggettivo, e cioè il trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, come si evince dalla Relazione sull'attività svolta, dal bilancio di esercizio 2022, che ha evidenziato perdite significative e altrettanti significativi assorbimenti di cassa (cfr. parere dell'esperto, pag. 8) e dalle situazioni patrimoniali ed economiche al 31.7.2022 e al 31.8.2022 (ove viene riportato un risultato ante imposte negativo di € 1.903.725); la situazione descritta manifesta quantomeno l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Quanto al requisito funzionale teleologico, collegato alla verifica del *fumus boni iuris*, della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa, deve rilevarsi come, non essendo previsto dal sistema alcun "controllo all'ingresso", ed essendo invece automatica la nomina dell'esperto al momento della proposizione dell'istanza nella piattaforma telematica sul sito istituzionale della camera di commercio, il primo vaglio sulla sua sussistenza è effettuato in questa sede dal giudice, che baserà le proprie valutazioni, in primo luogo, sul parere reso dall'esperto ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII (infatti, il giudice solo "se occorre" nomina un ausiliario ex art. 68, c.p.c.).

Nel caso di specie il requisito in questione può dirsi integrato.

L'esperto ha illustrato nel proprio parere del 24.10.2022 gli incontri effettuati con gli organi societari e con i creditori e lo stato delle trattative, ed esaminato le linee guida del piano di risanamento proposto dalla società, fornendo un giudizio positivo, seppur preliminare e provvisorio, sulla fattibilità e sostenibilità del piano.

Nelle proprie conclusioni, l'esperto ha affermato che le misure protettive:

“- sono funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative;

- non appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;

- non appare opportuno, allo stato delle notizie ed informazioni assunte dal sottoscritto, limitare le misure protettive a sole determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori, essendo invece opportuno che le misure protettive siano generali al fine di consentire un ordinato svolgimento delle varie trattative, anche già in corso, con creditori e terze parti al fine di conseguire gli obiettivi del risanamento ed il miglior soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori”.

Tali conclusioni sono state confermate dall'esperto nell'aggiornamento del parere dell'8.11.2022.

Sia l'esperto che la società hanno poi dato atto che è stata avviata una composizione negoziata della crisi di gruppo ai sensi dell'art. 25, CCII, con nomina dell'esperto nella medesima persona del dott. Lorenzo Galeotti Flori anche nel procedimento di composizione introdotto dalla controllata Gorent S.p.a., che del pari ha chiesto la conferma delle misure protettive e l'adozione di provvedimenti cautelari; appare evidente, dunque, che i procedimenti in questione siano fortemente interconnessi, e debbano essere trattati in via unitaria.

3) Le misure protettive e i provvedimenti cautelari

Va premesso che, come rilevato dall'esperto nel proprio parere, che nel caso di specie è fondamentale per il buon esito delle trattative e, conseguentemente, per la corretta e ordinata gestione della crisi e per il suo superamento, concedere una moratoria dei rapporti fra l'imprenditore in crisi e i suoi creditori.

In altre parole, per come configurato, il piano di risanamento predisposto dalla società, che prevede in sostanza la liquidazione dei rami d'azienda in esercizio e dell'*asset* rappresentato dalle azioni Gorent, necessita del c.d. *stand still*, grazie al quale la società potrà, auspicabilmente, ricercare gli acquirenti dei rami d'azienda e delle azioni, e concludere con gli stessi le operazioni di vendita, e, con il ricavato, soddisfare (integralmente, secondo la prospettazione della società) i creditori, chiamati in questa fase a un "sacrificio" delle loro ragioni.

Fondamentale è dunque che le misure richieste e gli eventuali provvedimenti autorizzativi del tribunale che dovessero rendersi necessari nel corso della composizione della crisi siano utili a:

- preservare il valore dei rami d'azienda che la società intende cedere, e dunque garantirne la continuità, anche tramite la stipula di contratti di affitto funzionali alla definitiva cessione, posto che, come noto, la liquidazione atomistica dei beni comporterebbe un rilevante minor introito e, dunque, un danno per i creditori;
- preservare il valore delle azioni Gorent, in quanto, evidentemente, maggiore sarà il prezzo di realizzo delle stesse, maggiore sarà la soddisfazione dei creditori. Per tale motivo è stato introdotto il procedimento ex art. 19, CCII anche per tale società, nell'ottica della composizione negoziale di gruppo prevista dall'art. 25, CCII.

La decisione in ordine alla conferma delle misure protettive e all'adozione dei provvedimenti cautelari dovrà perciò basarsi sulla valutazione dell'utilità delle stesse a conseguire gli obiettivi sopra indicati.

Tutto quanto sopra premesso, devono ritenersi adeguate e funzionali al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa le misure protettive semi-automatiche, che pertanto devono essere confermate, così come gli effetti automatici connessi alle stesse, come sopra descritti.

In particolare, sulla base delle informazioni fino a questo momento a disposizione e della relazione dell'esperto, sussiste con riferimento alla società ricorrente una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e che le misure protettive prodottesi fin dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e di cui oggi si chiede la conferma, siano strumentali al buon esito delle trattative già avviate, che potrebbero essere pregiudicate da iniziative individuali dei creditori così precludendo il piano di risanamento.

L'inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, infatti, impediscono ai creditori di acquisire "vantaggi" processuali e sostanziali nella delicata fase della composizione negoziata, permettendo alla società di proseguire nelle trattative senza il pericolo che iniziative individuali compromettano l'equilibrio dei rapporti tra le parti.

Le misure permettono inoltre di proseguire l'attività dei rami aziendali senza che l'operatività degli stessi venga bloccata da esecuzioni o provvedimenti cautelari.

Stesso è a dirsi per l'inibizione della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza in danno alla società fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive (deve precisarsi che la protezione non comprende

l'inibitoria dalla presentazione di istanze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza in danno dell'imprenditore: sul punto, v. *infra*).

Deve poi darsi atto che la società ha espressamente dichiarato nell'istanza di nomina dell'esperto che fino alla conclusione delle trattative sono sospesi gli obblighi e delle cause di scioglimento ai sensi dell'art. 20, CCII, e dunque opera la disapplicazione nei suoi confronti, per il predetto periodo, degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482.ter, c.c., e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies, c.c., e ha chiesto la conferma di tale ulteriore effetto.

Dunque, in definitiva, devono confermarsi le misure protettive di cui ai punti (a), (b), e darsi atto dell'operatività degli effetti di cui ai punti (e) – con riferimento alla sola inibitoria della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e/o di dichiarazione dello stato di insolvenza – ed (h) del ricorso.

Deve osservarsi, tra l'altro, che all'esito dell'udienza del 25.10.2022 e del deposito delle memorie autorizzate, è emerso che la gran parte dei creditori costituiti ha dichiarato la propria disponibilità quantomeno a partecipare alle trattative e non si è opposta alla conferma delle misure protettive tipiche.

Va, invero, dato atto di posizioni più rigide da parte di alcuni creditori, quali Ecotec s.r.l. e Reset Company s.r.l.

In particolare, Ecotec si è opposta alla conferma delle misure di protezione, o, comunque, che le stesse venissero limitate all'inibitoria/sospensione delle procedure esecutive, mentre Reset Company ha chiesto in tesi il rigetto del ricorso, in ipotesi che le stesse vengano variamente rimodulate.

Tuttavia tali posizioni, tenuto conto anche dei doveri di collaborazione che gravano sui creditori ai sensi degli artt. 4 e 16, CCII, non possono portare all'estrema conseguenza del blocco della procedura di composizione negoziata e della revoca delle misure richieste, in quanto il diritto di accesso alla composizione non può venir meno per il solo fatto che vi sia una precostituita presa di posizione contraria di alcuni dei creditori – o anche di uno solo di essi – dovendosi, invece, salvaguardare lo svolgimento delle trattative, secondo buona fede e correttezza e sotto l'egida dell'esperto; solo all'esito delle stesse, e non prima, i creditori potranno esprimere la propria volontà, alla luce degli elementi emersi nel corso della negoziazione.

Tornando alle richieste della ricorrente, ritiene invece il tribunale che non siano strumentali al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa le misure definite "atipiche" – trattasi

invero di provvedimenti cautelari – richieste nei punti (c), (d) ed (e), prima parte (divieto di proporre/coltivare istanze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza).

Va osservato, infatti, che l'imprenditore risulta adeguatamente protetto dalle misure tipiche previste dal comma 1 e dagli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 18, CCII, e che il divieto di proporre azioni monitorie e di intimare il pagamento di somme, oltre che di instaurare procedimenti ex art. 38, CCII, costituiscono una compromissione del diritto di azione dei creditori – ai quali verrebbe preclusa la possibilità di munirsi di un titolo giudiziale o, comunque, di far valere le loro ragioni in sede giudiziaria – che non trova adeguato bilanciamento nelle esigenze di protezione dell'imprenditore in questa fase, che già sono soddisfatte, come detto, dalle misure tipiche, posto che alcuna azione individuale o esecutiva può essere esperita in suo danno per tutta la durata delle misure, neutralizzandosi (naturalmente, sul piano dell'esecuzione del provvedimento e della costituzione di diritti di prelazione), di fatto, qualsiasi iniziativa giudiziale che i creditori vogliano intraprendere.

Venendo, quindi, alla richiesta cui al punto (f) del ricorso, ovvero *“disporre il divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto. Ciò avuto particolare ma non esclusivo riguardo a tutti i creditori finanziari, nonché alle controparti dei contratti funzionali all'esercizio dei Rami d'Azienda di Think Green s.p.a. come indicati in parte narrativa”*, deve osservarsi che, come già sopra illustrato, il divieto in questione è effetto naturale della presentazione dell'istanza di conferma delle misure protettive, e dunque opera automaticamente, seguendo la sorte delle misure.

Con riferimento ai contratti funzionali all'esercizio dei rami d'azienda, Think Green ha espressamente indicato i seguenti rapporti (par. (vi) del ricorso):

- 1) Think Green/Alia, avente ad oggetto il servizio di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani nei comuni di Bagno a Ripoli e Firenze zona Ponte a Ema SAP 4600007528 e Firenze zona Sud SAP 4600009489-4600010612;
- 2) Think Green/Alia, avente ad oggetto il contratto di vendita olio vegetale RDA 40001574 CTR 46_7217, come modificato in data 21.06.2022 mediante 1° atto aggiuntivo al citato contratto;

- 3) Think Green/Alia, contratto per l'affidamento in subappalto del servizio di raccolta differenziata olio vegetale (CER 20.01.25) CIG ATO 4726694F44;
- 4) Think Green/Comunità della Vallagarina Rovereto, per gestione del servizio raccolta e valorizzazione degli oli alimentari esausti del 31.05.2021;
- 5) Think Green/Docks Lanterna, avente ad oggetto servizio raccolta e valorizzazione degli oli alimentari esausti dell'11.01.2021;
- 6) Think Green/Sei Toscana, convenzione per il servizio di prelievo, trasporto e avvio al recupero di oli e grassi vegetali e animali esausti sul territorio di competenza esclusiva del gestore unico (Provincia di Siena);
- 7) Think Green/Comune di Casarza Ligure, avente ad oggetto servizio raccolta e valorizzazione degli oli alimentari esausti;
- 8) Think Green/AMAIE Energia e Servizi Srl, avente ad oggetti servizi di raccolta olio del 2.03.2022;
- 9) Think Green/Sogepu, avente ad oggetto servizi di raccolta olio esausto nel Comune di Città di Castello (proroga fino al subentro del gestore unico ATII Umbria);
- 10) Think Green/Stadtwerke ASM Bressanone Spa, affidamento del servizio di raccolta olio esausto nei seguenti territori: Comunità Alto Garda e Ledro, Comune Generale de Fascia, Comune di Isera, Valsugana e Tesino, oltre all'affidamento del servizio di raccolta olio esausto unitamente alla società Fiemme Spa;
- 11) Think Green/ DAG Srl, contratto di locazione immobile ad uso commerciale sito in Vallina, via di Rosano 53;
- 12) Think Green/Pernthaler Hubert & Son GMBH, contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da abitazione, via Dante 16 Bressanone;
- 13) Think Green/ICCREA Leasing Immobiliare, avente ad oggetto la locazione finanziaria immobiliare n. 3191060058, avente ad oggetto immobile sito in via di Rosano 53, loc. Vallina, Bagno a Ripoli.

Deve rilevarsi come il divieto in questione valga per tali contratti, così per tutti gli altri contratti stipulati dall'imprenditore ancora in essere al momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese.

Va inoltre precisato che il divieto riguarda gli inadempimenti temporalmente antecedenti alla pubblicazione della domanda, e che dunque lo stesso non opera per inadempimenti successivi, per

i quali è salva per la controparte la possibilità di esperire i rimedi di autotutela contrattuale secondo le disposizioni del codice civile e/o secondo quanto previsto dai singoli contratti.

Ciò con particolare riferimento alla posizione di Alia S.p.a., relativamente ai contratti “olio” – ove vi sarebbe in gioco un interesse di tipo pubblicistico, connesso alla destinazione alla collettività delle somme derivanti dalla compravendita degli olii esausti – per i quali, ferma l’impossibilità di risolvere i rapporti per inadempimenti anteriori all’istanza di nomina dell’esperto, il creditore potrà, in caso di inadempimento successivo alla pubblicazione dell’istanza, valutare se porre in essere le azioni previste dall’ordinamento e dai contratti in questione, fermo restando l’obbligo di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative nell’ambito della composizione negoziata della crisi.

Stesso discorso, in ordine al divieto ex art. 18, comma 4, CCII, può farsi con riferimento ai contratti di anticipazione fatture e anticipazione contratti in essere con i creditori bancari/finanziari.

Per tali contratti, correnti con Banca di Cambiano 1884 S.p.a., BCC Factoring S.p.a. e Unicredit S.p.a., l’imprenditore ha chiesto l’adozione di un’ulteriore misura, definita “cautelare”, e cioè “(g) *disporre il divieto per gli istituti di credito Unicredit S.p.A., Banca Cambiano 1884 S.p.A., BCC Factoring S.p.A. di estinguere la propria posizione creditoria esistente alla data odierna per effetto dell’esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l’imprenditore [...]*”.

Banca di Cambiano e Unicredit si sono opposte all’adozione della misura in oggetto, e il legale di Unicredit ha chiesto all’udienza del 17.11.2022 che, nel caso in cui venga concesso tale provvedimento, sia riconosciuta la natura di credito prededucibile all’importo risultante dalla differenza tra la somma accordata in affidamento e quella utilizzata.

Ritiene il Tribunale che l’adozione del provvedimento cautelare richiesto sia funzionale ai fini del buon esito delle trattative.

Infatti, premesso che risultano ancora rilevanti importi di fidi accordati, se eventuali nuove anticipazioni venissero portate dagli istituti di credito a estinzione della propria posizione creditoria, alla società sarebbe precluso l’accesso alla liquidità derivante dagli affidamenti stessi, necessaria al pagamento delle spese correnti (prime fra tutti, gli stipendi dei lavoratori) e, di fatto, vedrebbe bloccata la propria attività, con conseguente concreto rischio del venir meno della continuità aziendale, che porterebbe, a cascata, la disgregazione dell’azienda, risultato che la composizione negoziata mira a evitare, visti gli obiettivi del piano di risanamento come sopra illustrati (vendita dei rami in esercizio).

Inoltre, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, la facoltà delle banche di estinguere per compensazione i propri crediti esistenti alla data di deposito dell'istanza, senza la necessità del consenso dell'imprenditore, andrebbe ad alterare la situazione debitoria di Think Green in danno di tutti gli altri creditori anteriori della società, in quanto, di fatto, permetterebbe di aggirare il blocco delle azioni esecutive, mentre gli altri creditori non potrebbero fare altrettanto, in quanto non disporrebbero degli strumenti coercitivi per ottenere il rientro delle proprie esposizioni.

Si ritiene, poi, che in questa fase alcuna pronuncia possa essere data in ordine alla preducibilità dei crediti che dovessero sorgere per l'utilizzo del fido ancora a disposizione della ricorrente, non rientrando la statuizione tra i provvedimenti che il giudice può adottare in sede di conferma/revoca delle misure protettive e di adozione dei provvedimenti cautelari, e sussistendo apposita disposizione che disciplina le modalità di contrazione di finanziamenti prededucibili (che devono essere richiesti dall'imprenditore e sottoposti all'autorizzazione del tribunale, previo vaglio della funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale).

Infine, quanto alla durata delle misure protettive, deve ritenersi congrua la misura di 120 giorni, visti il numero dei creditori e la necessità del tempo necessario per rinvenire sul mercato acquirenti dei rami d'azienda e degli *asset* aziendali.

Quanto al provvedimento cautelare del divieto di compensazione, l'efficacia dello stesso decorre dalla data della pronuncia dell'ordinanza e termina con la scadenza delle misure protettive.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 18 e ss., CCII, a parziale accoglimento del ricorso depositato da Think Green S.p.a.,

CONFERMA

le misure protettive richieste, con la conseguenza:

- che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività, né di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali all'attività;
- che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, non può essere pronunciata nei confronti

dell'impresa ricorrente sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;

- che dalla pubblicazione della istanza di nomina dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei confronti della ricorrente gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile;

DISPONE

il divieto per gli istituti di credito Unicredit S.p.A., Banca Cambiano 1884 S.p.A., BCC Factoring S.p.A., fino alla scadenza delle misure protettive, di estinguere la propria posizione creditoria esistente alla data odierna per effetto dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l'imprenditore.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Firenze, 28 novembre 2022

Il giudice

Cristian Soccia